


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V - TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 400 del 11 SET. 2021

REGISTRO GENERALE N. 1178 DEL 07 SET. 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. R.G. 698/2019 PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA..l'impegno spesa

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE TECNICO

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Scicli la New System Service S.r.l. ha convenuto in giudizio questo Ente dinnanzi al Tribunale ordinario di Ragusa, nel procedimento N.R.G. 698/2019, formulando:

a) una domanda di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Comune di Scicli;

b) una domanda di condanna del Comune di Scicli al pagamento della somma di euro 496.891,87, di cui euro 104.556,70 pari al valore di mercato dell'eseguito, euro 261.556,78, pari al 10% dell'importo dei corrispettivi contrattualmente previsti per le prestazioni ineseguite a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante ed euro 130.778,39, pari al 5% dell'importo dei corrispettivi contrattualmente previsti per le prestazioni ineseguite a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance;

c) una domanda di condanna del Comune di Scicli al pagamento della somma di euro 332.208,31 corrispondente all'importo di "trattenute" e "penali" indebitamente non corrisposte;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Scicli è stato autorizzato a costituirsi in giudizio nel suddetto procedimento, con attribuzione dell'incarico di difesa legale all'avv. Luigi Piccione;

DATO ATTO che il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2021, ha emesso ordinanza in cui si formula, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., la seguente soluzione conciliativa: "che il Comune di Scicli corrisponda alla New System Service s.r.l. la somma di euro 100.000,00, OLTRE IVA, con compensazione delle spese processuali fra le parti", rinviando la causa all'udienza del 29 giugno 2021 per la verifica;

VISTA la relazione assunta al protocollo generale dell'Ente in data 14/06/2021, prot. n. 23988, con la quale il legale incaricato della difesa del Comune, avv. Luigi Piccione, argomenta il proprio convincimento, secondo cui una valutazione improntata a prudenza sulla questione porti a convenire sull'opportunità, per l'Ente, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;

RITENUTO che la proposta conciliativa formulata dal Giudice parte dall'assunto secondo il quale nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni

maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 3273/2020, che richiama Cass. 20846/2017 e 13627/2017);

CONSIDERATO quindi di aderire alla proposta di conciliazione, avente natura di transazione disciplinata dall'art.1965 c.c. che anche gli enti pubblici sono legittimati a disporre (tra le altre Corti dei conti Sez. Lombardia, deliberazione n. 26/2008; Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la regione Toscana, delibera n. 132/2010), fatte salve le responsabilità per la valutazione dei presupposti di convenienza (Sez. Lazio 2282 del 10.11.2006, Sez. I centrale 19.6.2002 n.203 Sez. III centr. 20.4.99 n.80, sez. giur. Sicilia, 21 gennaio 2008, n. 215);

CONSIDERATO:

- che la scelta in ordine al procedere o meno alla transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa;

- che, in tale ponderazione, la giurisprudenza contabile sottolinea, in particolare, tra gli elementi da valutare, la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, che va intesa in senso relativo, avuto riguardo alla natura delle pretese, all'univocità della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali;

RITENUTO, quindi, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;

DATO ATTO che l'approvazione della proposta conciliativa in oggetto è di competenza della Giunta Comunale e, pertanto, non è richiesta l'acquisizione del parere del Collegio dei revisori ai sensi art. 239 D. Lgs.18.8.00 n.267, secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti per il Piemonte, Sez. Controllo, delibera 345/2013);

VISTA la determina del Sindaco n. 13 del 27/08/2021 con la quale è stata prelevata la somma di €. 110.000,00 dal fondo soccombenze procedimenti legali;

ATTESO che occorre, per le finalità di cui sopra, impegnare la somma di € 110.000,00, comprensiva di iva al 10%;

VISTA la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con delibera G.C. n°05 del 20/01/2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma complessiva di € 110.000,00 iva compresa;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera n. 10 del 30/07/2015;

VISTA la determina del Sindaco n.2 del 29/01/2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 30/11/2021;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la complessiva somma di € 110.000,00 I.V.A. compresa, per il servizio in oggetto, alla Missione 01, Programma 05, Titolo 01, Macro Aggregato 10 cap. 16, del Bilancio 2020-2022 Annualità 2021, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l.;
2. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE _____

TOTALE REGISTRAZIONE € _____

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

CONTROLLO CASSA

2021

€ 110.000,00

2022

TOTALE


€ 110.000,00

3. Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n°62/16 del codice di comportamento interno approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con delibera G.C. n°05 del 20/01/2020;
4. Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con delibera G.C. n°05 del 20/01/2020;
5. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs n°267/2000;
7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 5 DEL 20/01/2020.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sebastiano Vastel



Il Titolare P.O. Settore V
Ing. Andrea Pisani

Allegato alla determina del Capo Settore V Tecnico n° 400 del
- 1 SET 2021

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 799/03.09.2021

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, li 06/09/2021

Galanti



Per **Il Capo Settore Finanze**
Dott.ssa Grazia Maria Concetta

IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago

Drago